



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 62

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

143^a seduta: mercoledì 19 novembre 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6
D'ONGHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3, 5
PUGLISI (PD)	6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01318, da me presentata.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Con l'atto parlamentare in trattazione si chiede di conoscere i tempi entro i quali verranno approvati i piani triennali di attività (PTA) degli enti di ricerca, in modo da consentire agli stessi di avviare le procedure per l'assunzione dei contingenti di personale per l'anno 2014.

Innanzitutto, informo che, in data 28 ottobre scorso (protocollo n. 3366), è stato emanato il decreto direttoriale che disciplina la nomina della Commissione di valutazione dei cosiddetti piani triennali di attività. Infatti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009, il predetto piano è valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca. Secondo quanto dispone il successivo comma 4 del citato articolo 5, nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali.

L'approvazione del fabbisogno del personale, della consistenza e delle variazioni dell'organico da parte del Ministero avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Premesso ciò, mi corre l'obbligo di evidenziare come, per la maggior parte degli enti, ovvero per nove su dodici, questo Ministero è ancora in attesa del riscontro delle richieste di preventivo parere inoltrate nel mese di marzo alle altre Amministrazioni vigilanti, ossia al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica; parere necessario, secondo quanto prevede la citata disposizione, ai fini dell'approvazione del fabbisogno del personale, della consistenza e delle variazioni di organico.

Inoltre, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle assunzioni è altresì concessa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che recita: «Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento

sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti.

Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto». Alla luce di quanto esposto, i piani triennali di attività non potranno essere integralmente approvati se non previa acquisizione dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.

Comunico che, entro il 30 novembre prossimo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concluderà la valutazione scientifica, di propria competenza, degli stessi.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per la sua risposta, della quale mi dichiaro però parzialmente soddisfatto.

La ricostruzione e le aspettative sono chiare; tengo, però, a fare una sottolineatura al sottosegretario D'Onghia, nella sua veste di rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ritengo che la variabile tempo nella fattispecie sia rilevante; non è la prima occasione nella quale i tempi previsti dalle normative vengono utilizzati al massimo, quando addirittura non vengono rispettati, andando oltre la scadenza, tant'è che spesso decisioni che danno il via a processi virtuosi vengono ritardate.

Chiedo, quindi, al Ministero di fare molta attenzione su questo fronte.

Mi rendo conto delle tante problematiche che oggi il Ministero è chiamato ad affrontare; reputo, però, che la data del 28 ottobre quale termine per la nomina della Commissione di valutazione dei piani triennali di attività sia molto avanzata e, quindi, impedisca una celere attuazione dei piani e una conseguente altrettanto celere assunzione degli organici.

Sottosegretario D'Onghia, capisco che spesso si è soggetti ai tempi di risposta degli altri Dicasteri; credo, però, che occorra farsi parte attiva – mi auguro, e anzi sono certo che lo state già facendo – per ottenere gli atti e le risposte necessarie in tempi utili e compatibili all'implementazione e alla realizzazione dei piani del Ministero.

Se è vero, come sono sicuro, che la scuola, l'università e la ricerca sono diventate centrali nell'azione di Governo, mi auguro allora anche

che tutto il Governo si attenga a questa centralità e che, quindi, il Ministero dell'economia e delle finanze per le sue competenze e il Dipartimento della funzione pubblica per le proprie si attivino, affinché si riesca ad essere più produttivi.

Segue, ora, l'interrogazione 3-01290, presentata dalla senatrice Puglisi.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. L'onorevole interrogante chiede chiarimenti sul numero dei posti finalizzati ai percorsi del secondo ciclo di tirocinio formativo attivo (TFA) attivabili dagli atenei della Regione Lombardia, con particolare riferimento al caso dell'università telematica E-Campus.

Con i decreti ministeriali n. 312 del 16 maggio 2014 e n. 487 del 20 giugno 2014, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha autorizzato l'attivazione per l'anno accademico 2014-2015 del secondo ciclo di TFA. Diversamente da come avvenuto per l'avvio del primo ciclo, il Ministero ha stabilito il numero di posti per ciascuna classe di abilitazione a livello regionale, invitando gli atenei di ciascuna Regione a concordarne la ripartizione tra le diverse sedi e stabilendo la scadenza del 10 luglio 2014 per l'acquisizione, da parte delle università interessate, dell'offerta formativa potenziale sulle diverse classi di abilitazione.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 139 del 2011 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 487 del 2014, l'attivazione dei percorsi di TFA è subordinata, peraltro, all'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario (CORECO). Il parere del Comitato è da formularsi d'intesa con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Le università telematiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 312 del 2014, nella loro qualità di università non statali, potevano presentare la propria offerta formativa nelle sole sedi accreditate dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dichiarando la disponibilità di strutture e laboratori pedagogico-didattici per ogni sede.

Alla Regione Lombardia sono stati assegnati per il TFA, come ricordato dall'onorevole interrogante, complessivamente 3.064 posti distribuiti tra 79 classi di concorso. Entro la prescritta scadenza, le università hanno fatto pervenire al Comitato le loro proposte di attivazione dei percorsi di TFA, con indicazione del numero massimo di posti ammissibili.

Gli stessi atenei (compresa E-CAMPUS) hanno caricato le offerte sul sito del CINECA, dando luogo ad una disponibilità formativa che, complessivamente, per la Lombardia risultava superiore a quella autorizzata.

Con lettera del 15 settembre 2014, il Ministero richiamava l'attenzione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) sul problema del disallineamento dell'offerta formativa in alcune Regioni e richiedeva, pertanto, che venisse concordata tra gli Uffici scolastici regionali e i rispettivi Comitati regionali di coordinamento una modifica di

tale offerta, in modo da allinearla perfettamente al numero di posti programmato, facendo esplicito riferimento alle università non statali.

Con successiva nota del 24 ottobre 2014, trasmessa a tutte le istituzioni coinvolte, il Ministero ha ribadito la necessità di allineare l'offerta formativa ai contingenti, suddivisi per Regione e per classi di concorso. In caso di mancato rispetto del contingente regionale, come nel caso di specie, il Ministero ha chiesto ai Comitati di avviare, d'intesa con i direttori degli Uffici scolastici regionali, un'interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti, tesa a ricondurre l'offerta formativa all'esatto contingente dei posti disponibili, ponendo come termine inderogabile entro cui concludere tale operazione il 29 ottobre 2014.

A seguito di ciò, il CORECO per la Lombardia ha audito i rappresentanti dell'università E-Campus. Alla luce di quanto emerso dall'audizione e preso atto della documentazione fatta pervenire dalla stessa università, d'intesa con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, il Comitato ha dichiarato, come da verbale del 28 ottobre 2014, di non poter esprimere una valutazione positiva in ordine alle proposte della suddetta università di istituzione e attivazione per l'anno accademico 2014/2015 dei corsi di TFA.

Torno a ribadire che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 139 del 2011 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 487 del 2014, l'attivazione dei percorsi è subordinata all'acquisizione del preventivo parere e della positiva valutazione del Comitato regionale di coordinamento, d'intesa con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale. In conclusione, segnalo quindi che non è stata autorizzata per il corrente anno accademico l'attivazione dei percorsi TFA presso l'università E-Campus.

PUGLISI (PD). Ringrazio molto il Sottosegretario per la sua risposta.

La comparsa di questa quota di posti per TFA attribuiti all'università telematica E-Campus, rilevata sul sito del CINECA, ci appariva alquanto strana, tenuto conto che sarebbero stati attivati corsi che prevedono solo una parte marginale di *e-learning*. Quindi, la decisione di approvare questi corsi per una università telematica, senza peraltro essere passati attraverso il parere del CORECO, sarebbe risultata a mio avviso assai singolare.

Ringrazio quindi nuovamente il Sottosegretario per la sua risposta della quale mi dichiaro molto soddisfatta. Tengo infine a sottolineare che questa Commissione presterà sempre molta attenzione all'opera delle università telematiche.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta degli interroganti, lo svolgimento dell'interrogazione 3-01342 all'ordine del giorno è rinviato ad una prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MARCUCCI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165» stabilisce all'articolo 5 che, in conformità con le linee guida enunciate nel programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, ai fini della pianificazione operativa, adottino un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente; tale piano è valutato e approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca;

risulta all'interrogante che con nota prot. n. 2417 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 febbraio 2014 è stata inviata agli enti pubblici di ricerca una direttiva per la predisposizione dei PTA che indicava come data di scadenza il 28 febbraio 2014 e annunciava una successiva nota contenente le linee guida per la corretta redazione dei piani;

la nota contenente le linee guida, inviata in data 6 febbraio, confermava il termine perentorio del 28 febbraio come *dead line* per l'invio del PTA in formato cartaceo da parte degli enti, all'indirizzo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché anche per posta certificata al solo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

gli enti pubblici di ricerca interessati hanno provveduto all'invio del PTA secondo le indicazioni stabilite dalle disposizioni e dalle successive note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

alla data di oggi gli enti pubblici di ricerca sono ancora in attesa di vedere approvato il PTA da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando che a questa approvazione dovranno seguire quelle del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica;

va sottolineato che l'estremo ritardo nell'approvazione dei PTA (sono trascorsi oltre 7 mesi dalla data di consegna) crea una lunga serie di problemi all'attività ordinaria e straordinaria degli enti pubblici di ricerca e produce uno scollamento tra i programmi di attività degli enti e

la ripartizione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca (l'approvazione dei PTA, secondo la legge, è finalizzata anche al riparto del FOE);

inoltre, nell'attuale clima di incertezza, gli enti pubblici di ricerca non sono nelle condizioni di avviare le procedure per l'assunzione di personale entro il 2014, neanche nella proporzione del 50 per cento del *turnover* imposta dall'attuale normativa,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno impedito, fino ad oggi l'approvazione dei PTA e in quali tempi il Ministro in indirizzo preveda di poter garantirne l'approvazione;

quali provvedimenti intenda prendere perché tali ritardi non debbano ripetersi e affinché sia assicurato agli altri enti pubblici di ricerca di poter procedere speditamente alla predisposizione delle procedure necessarie ad assumere i contingenti di personale necessari per l'anno 2014.

(3-01318)

PUGLISI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso che:*

con decreto ministeriale n. 312 del 2014 e decreto ministeriale n. 487 del 2014, il Ministro in indirizzo ha autorizzato l'attivazione per l'anno accademico 2014/2015 del secondo ciclo dei corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010, come modificato dal decreto ministeriale n. 81 del 2013;

diversamente da come si è proceduto per l'attivazione del I ciclo, il Ministero, con il citato decreto n. 312 del 2014, ha stabilito il numero dei posti per ciascuna classe di abilitazione a livello regionale, invitando gli atenei di ciascuna Regione a concordare la ripartizione dei posti tra le diverse sedi e stabilendo la scadenza del 10 luglio 2014 per l'acquisizione, da parte delle università interessate, dell'offerta formativa potenziale sulle diverse classe di abilitazione;

ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 139 del 2011, e dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 487 del 2014, l'attivazione dei corsi di TFA è subordinata all'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario (Coreco), integrato nella sua composizione dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, che valuta la congruenza della proposta rispetto a quanto disposto dalla vigente normativa;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha accordato ai comitati la possibilità di formulare i prescritti pareri successivamente alla data del 10 luglio, autorizzando le università a trasmettere ugualmente le proposte di attivazione dei TFA, con l'indicazione della data di trasmissione delle proposte al comitato di riferimento;

alla Regione Lombardia sono stati assegnati per il TFA complessivamente 3.064 posti distribuiti tra 79 classi di concorso (o accorpamenti di classi);

a seguito dell'emanazione delle disposizioni ministeriali, si sono svolti, sotto il coordinamento dell'Ufficio scolastico regionale, diversi incontri tra i delegati degli atenei lombardi referenti per la materia, al fine di concordare la distribuzione tra le sedi universitarie interessate all'attivazione dei TFA del contingente di posti attribuito alla Regione;

alla scadenza del 10 luglio 2014 sono state avanzate al Ministero le proposte di attivazione dei corsi di TFA, con indicato il numero massimo di ammissibili stabilito in esito alle intese regionali, delle università degli studi di Bergamo, Milano, Milano-Bicocca, Pavia, Politecnico di Milano e università cattolica del Sacro Cuore;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

la nota ministeriale del 15 settembre 2014, indirizzata al presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Cruì), ha reso noto che a livello regionale, in diverse classi di concorso, l'offerta formativa proposta dagli atenei eccede il numero programmato dal decreto ministeriale n. 312 del 2014 ed è stato chiesto di concordare tra gli Uffici scolastici regionali e i rispettivi Coreco una modifica dell'offerta in modo che questa si allinei perfettamente al numero di posti programmato;

l'intesa a suo tempo raggiunta tra i predetti atenei e l'Ufficio scolastico regionale lombardo si è basata sul numero di posti autorizzato per la Lombardia e ha portato a un piano di ripartizione pienamente coincidente con tale contingente;

il comitato della Lombardia ha interloquito con l'Ufficio scolastico regionale ai fini del perfezionamento della citata intesa attraverso i delegati rettorali;

alla luce di quanto detto, non è intenzione degli atenei citati apportare alcuna modifica all'offerta formativa registrata nella banca dati RAD (regolamento didattico di ateneo) alla data del 10 luglio 2014, in quanto corrisponde ai posti assegnati alla Lombardia;

la posizione degli atenei è avallata dall'Ufficio scolastico regionale e il Comitato ha ratificato all'unanimità le determinazioni assunte dagli stessi in ordine all'attivazione dei percorsi di TFA per l'anno accademico 2014/2015, con relativo piano di riparto di posti assegnati con decreto ministeriale n. 312 del 2014 alla Regione, piano comprensivo anche dei posti attribuiti all'accademia di Brera, autorizzata all'attivazione dei TFA per le classi di specifico interesse, con nota prot. n. 7638 del 30 luglio 2014 della Direzione generale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti come si possa autorizzare un'università telematica ad attivare corsi che prevedono tassativamente solo una parte marginale in *e-learning*;

come sia possibile che sia stata inserita sul sito del CINECA l'offerta formativa relativa al TFA 2014/2015 di E-CAMPUS con 1.900 posti, visto che tale università non ha mai né chiesto né ottenuto il parere vincolante del Coreco della Lombardia.

(3-01290)

